REGOLAMENTO (CEE) N. 1294/73 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1973

che rispristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili agli indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, in tessuti di cotone, della voce doganale n. ex 61.02, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in vitù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario, pari ai tre quarti dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970 provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto ;

considerando che per gli indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, in tessuti di cotone, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 90 tonnellate ; che alla data del 20 aprile 1973 le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2764/72 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 21 maggio 1973 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini — in tessuti di cotone

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 69.